

PER UNA TUTELA PREVIDENTE

n. 01/2019

Legge di bilancio 2019

Novità previdenziali

Prima lettura

Newsletter informativa

Inviato da First Cisl Lombardia

Il contenuto è a cura di Paolo Zani consulente FIRST CISL LOMBARDIA

Legge di bilancio 2019

Novità previdenziali

Prima lettura

La Camera dei Deputati ha definitivamente approvato il testo della legge di bilancio per l'anno 2019.

Quella che vi offriamo con questo numero di Previdenza Flash è una primissima lettura delle parti che interessano la previdenza e le pensioni.

Argomento	Pagina
Modifiche alle normative di accesso alla pensione (quota 100 – blocco aumento requisito contributivo per accesso alla pensione anticipata - opzione donna)	2
Aumento delle pensioni minime, assegni sociali e invalidità civili a 780,00€	2
Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici	2
Riduzione delle “pensioni d’oro”	4
Indennizzo per la cessazione di attività commerciale	5
L’IRPEF per i pensionati che rientrano in Italia	6
Assicurazione INAIL per le casalinghe	7
Previdenza complementare dei dipendenti statali	7
Riduzione dei costi della politica nelle regioni e nelle province autonome	8
Aumento del buono nido	8
Congedo di maternità	9
Restrizioni per la Carta famiglia	9
Congedo obbligatorio di paternità	9
Trattamenti di mobilità di deroga	9
Disposizioni per poligrafici dipendenti di imprese editoriali in crisi	10

Novità previdenziali nella Legge di Bilancio per il 2019

Le modifiche alla normativa di accesso alla pensione

La Legge di Bilancio appena approvata non introduce direttamente norme che modificano le regole di accesso alla pensione anticipata: si limita (ma la previsione finanziaria è importante) a stabilire l'onere per la finanza pubblica che dette modifiche dovranno sopportare.

In particolare, il comma 139 istituisce il **Fondo per la revisione del sistema pensionistico** attraverso l'introduzione, oltre a misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, di ulteriori forme di pensionamento anticipato.

La dotazione di questo Fondo è per tre anni ed è pari a **3,968 miliardi di € per il 2019, 8,336 miliardi di € per il 2020 e 8,684 Miliardi di € per il 2021**

Con successivo decreto saranno in concreto indicate le modifiche alla normativa attualmente vigente.

Secondo le indiscrezioni che circolano, il provvedimento sarà approvato con decreto-legge entro la metà di gennaio e riguarderà:

- la cosiddetta quota 100 ovvero la possibilità, fino al 2021, di accedere alla pensione anticipata quando, sommando un'età anagrafica minima di 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 38 anni, si è raggiunta, appunto, quota 100;
- il blocco dell'incremento del requisito contributivo dovuto all'aspettativa di vita; detto requisito rimarrà fermo a 42 anni e 10 mesi e 41 anni e 10 mesi, rispettivamente per uomini e donne fino al 2020;
- riproposizione dell' "opzione donna" per gli anni 2018 e 2019 con 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 59 anni di età per le lavoratrici autonome e 35 anni di CTB..

Aumento delle pensioni minime, assegni sociali e invalidità civili a 780,00€

Al momento non se ne sa nulla: le modalità saranno indicate con successivo decreto legge

Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici

La Legge di Bilancio per il 2019 definisce una nuova disciplina, valida per il periodo 2019-2021, della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici.

Rispetto alla disciplina vigente, valida per gli anni 2014-2018, la nuova legge riconosce la perequazione sulla base delle seguenti aliquote decrescenti, relative ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a 9 volte il trattamento minimo (mentre la disciplina vigente considera i trattamenti pensionistici con importo complessivo fino a 6 volte il trattamento minimo)

Le percentuali di incremento, sulla base dell'indice ISTAT, sono:

- 100% (come attualmente previsto) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS (così come già previsto dalla disciplina, di cui all'articolo 1, comma 483, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni).
- 97% (in luogo dell'attuale 95%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento minimo;
- 77% (in luogo dell'attuale 75%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo (per tale fattispecie la disciplina per gli anni 2014- 2018 prevedeva il 75%);
- 52% (in luogo dell'attuale 50%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo (per tale fattispecie la disciplina per gli anni 2014- 2018 prevedeva il 50%);
- 47% (in luogo dell'attuale 45%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 6 volte e pari o inferiore a 8 volte il trattamento minimo;
- 45% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 8 volte e pari o inferiore a 9 volte il trattamento minimo;
- 40% per i trattamenti di importo complessivo superiore a quest'ultimo limite.

Per comprendere le conseguenze della modifica al meccanismo di perequazione, ecco come sarebbero stati gli incrementi del 2019, già indicati - in via previsionale - nel [n° 225 di Previdenza Flash](#).

AUMENTI PREVISTI PRIMA DELLA VARIAZIONE INTRODOTTA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019

- le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo, cioè sino a 1.522,26€, avrebbero ottenuto l'incremento pieno dell'1,1%;
- le pensioni comprese tra tre volte e cinque volte il trattamento minimo Inps, cioè tra 1.522,26€ e 2.537,1€, avrebbero conseguito il 90% dell'1,1% (cioè la rivalutazione effettiva dello 0,99%);
- quelle di importo superiore a cinque volte il minimo Inps, cioè a 2.537,1€, avrebbero ottenuto un incremento del 75% dell'1,1% (quindi la rivalutazione effettiva dello 0,825%).

Nella tabella sottostante sono indicati gli aumenti secondo la nuova normativa

Le percentuali di rivalutazione nel 2019				
Fascia Assegno	DA	A	Nuovo Indice di Perequazione (2019)	Rivalutazione Provvisoria 2019
Sino a 3 volte il minimo	-	€ 1.522,26	100%	1,100%
Oltre 3 e fino a 4 volte il minimo	€ 1.522,27	€ 2.029,68	97%	1,067%
Oltre 4 e fino a 5 volte il minimo	€ 2.029,69	€ 2.537,10	77%	0,847%
Oltre 5 e fino a 6 volte il minimo	€ 2.537,11	€ 3.044,52	52%	0,572%
Oltre 6 e sino ad 8 volte il minimo	€ 3.044,53	€ 4.059,36	47%	0,517%
Oltre 8 e sino a 9 volte il minimo	€ 4.059,37	€ 4.566,78	45%	0,495%
Oltre 9 volte il minimo	€ 4.566,79	-	40%	0,440%
Tasso di Inflazione previsionale per il 2019	1,10%	La rivalutazione è concessa con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.		

La riduzione delle «pensioni d'oro»

Dal 1° gennaio 2019 e per la durata di cinque anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del FPLD, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'AGO e della Gestione separata, i cui importi **complessivamente** considerati superino 100.000 €. lordi su base annua, sono ridotti di un'aliquota di riduzione pari al :

- 15 per cento per la parte eccedente 100.000 €. lordi e fino a 130.000 €.;
- 25 per cento per la parte eccedente 130.000 €. fino a 200.000€.;
- 30 per cento per la parte eccedente 200.000 €. fino a 350.000 €.;
- 35 per cento per la parte eccedente 350.000 €. fino a 500.000 €.
- 40 per cento per la parte eccedente 500.000€.

Ecco un esempio di cosa avverrà, per effetto di questa riduzione.

Prendiamo il caso di una pensione anticipata di importo lordo pari a 120.000 €. lordi annui (ovvero pari a un importo netto di € 5.513 mensili)

In questa ipotesi, la riduzione sarà pari ad un lordo di 230,77 € mensili (15% di 120.000-100.000 /13) e a un netto di € 131,54.

La riduzione interesserà tutte le pensioni dirette ad eccezione solo di quelle interamente calcolate con il sistema contributivo, cioè i lavoratori sprovvisti di contribuzione al 31 dicembre 1995 o, si ritiene, che hanno effettuato l'opzione per il calcolo contributivo (art. 1, co. 23 legge 335/1995).

Saranno, comunque, colpiti gli assegni misti a prescindere dalla presenza o meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, e per l'intera quota, cioè anche la parte contributiva.

Restano fuori dal taglio le pensioni erogate ai superstiti, le pensioni di invalidità e le pensioni corrisposte alle vittime del dovere e del terrorismo.

E' previsto una clausola di salvaguardia in forza del quale per effetto dell'applicazione del contributo di solidarietà, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.

Indennizzo per la cessazione di attività commerciale

La legge di Bilancio introduce nuove disposizioni concernenti la disciplina dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, che a decorrere dal gennaio 2019 diviene strutturale e non episodica.

In particolare, si dispone che dal 2019 l' indennizzo venga concesso (comma 148-bis), nella misura e secondo le modalità previste, ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda, abbiano più di 62 anni (se uomini) o più di 57 anni (se donne), e siano stati iscritti, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'I.N.P.S..

La misura dell'indennizzo è pari al valore del trattamento minimo di pensione nel FPLD, cioè 513 euro al mese (valore 2019) per 13 mensilità, e spetta sino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni dal 2019).

L'erogazione dell'indennizzo è subordinata, nel periodo di riferimento:

- alla cessazione definitiva dell'attività commerciale;
- alla riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e

bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto;

- alla cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la CCIAA.

Per il finanziamento degli oneri resterà l'aliquota contributiva dello 0,09% dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Qualora dal monitoraggio degli oneri per prestazioni e delle entrate contributive dovesse emergere, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell'equilibrio tra contributi e prestazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovrà essere adeguata l'aliquota contributiva. In caso di mancato adeguamento dell'aliquota contributiva l'INPS non potrà riconoscere ulteriori prestazioni. Saranno, quindi, le risorse disponibili a sancire la durata dell'indennizzo.

Per ottenere il beneficio le modalità e i requisiti sono analoghi a quelli in vigore fino al 2016.

Possono ottenerlo, dunque:

- gli esercenti, in qualità di titolari o collaboratori, di attività commerciale al minuto in sede fissa o ambulante;
- i gestori di bar e ristoranti,
- gli agenti e rappresentanti di commercio.

Gli interessati devono poter vantare, come già detto, almeno 62 anni se uomini o 57 anni se donne, unitamente ad un'iscrizione al momento della cessazione dell'attività per almeno 5 anni, in qualità di titolari o collaboratori, nella gestione degli esercenti attività commerciali istituita presso l'Inps.

Per il conseguimento dell'indennizzo occorre rottamare definitivamente la licenza e procedere alla cancellazione dal registro delle imprese.

L'IRPEF per i pensionati che rientrano in Italia

La legge di Bilancio introduce un regime opzionale per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.

Tali soggetti possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, ad una imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

Il trasferimento della residenza è definito mediante riferimento all'articolo 2, comma 2, del TUIR, per cui si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono

iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile (articolo 43). I comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno sono quelli situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.

Assicurazione INAIL per le casalinghe

La legge di Bilancio introduce variazioni alle norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (legge 3 dicembre 1999, n. 493 prevedendo, in particolare le seguenti modifiche:

- a) la fascia di età dei soggetti all'obbligo di iscrizione all'assicurazione, che passa da una età minima di 18 ad una età massima di 67 (anziché 65 anni come attualmente previsto);
- b) la percentuale di inabilità permanente al lavoro, per cui è prevista assicurazione, che passa dal 27 per cento al 16 per cento
- c) l'entità del premio assicurativo unitario a carico dei soggetti, che passa da 25.000 lire annue ad €. 24,00 annui
- d) una prestazione una tantum di importo pari a €. 300,00, qualora l'inabilità permanente sia compresa tra il sei e il quindici per cento;
- e) la corresponsione dell'assegno per assistenza personale continuativa in caso di infortunio domestico;

Le modalità ed i termini di attuazione delle suddette modifiche sono stabilite con decreto del Ministero del lavoro da adottare entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame (comma 282-undecies).

Previdenza complementare dei dipendenti statali

La norma concerne il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro per le forme di previdenza complementare, con particolare riferimento alle amministrazioni statali.

Il comma 142-undecies demanda ad un decreto del MEF, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione del riparto tra gli stati di previsione dei singoli Ministeri delle risorse, iscritte, nell'anno 2019 inerenti al contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare e relative al personale delle suddette amministrazioni.

Si prevede, inoltre, con norma di carattere permanente, che il contributo a carico dei datori di lavoro sia versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore. La disposizione ha

l'effetto di estendere il principio da essa formulato ai dipendenti statali, in quanto esso già si applica per gli altri dipendenti, pubblici e privati.

Riduzione dei costi della politica nelle regioni e nelle province autonome

La legge di Bilancio interviene sulla disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi in essere in favore di coloro che abbiano rivestito la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale.

I trattamenti previdenziali devono essere ridefiniti sulla base di criteri e parametri definiti in sede di Conferenza Stato-regioni o, in assenza, sulla base del metodo di calcolo contributivo.

Qualora gli enti territoriali non provvedano entro i termini previsti, si procede alla decurtazione di taluni trasferimenti statali destinati ai medesimi.

I termini per la rideterminazione dei trattamenti sono i seguenti:

- entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (quindi il termine è il 1° maggio 2019);
- entro sei mesi dalla medesima data (cioè il 1° luglio 2019), qualora occorra procedere a modifiche statutarie.

Qualora i predetti enti non provvedano entro i termini previsti si applica una sanzione, consistente nella mancata erogazione di una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali al netto di quelli destinati ad alcuni settori:

- Servizio sanitario nazionale;
- politiche sociali e per le non autosufficienze;
- trasporto pubblico locale

Aumenta il buono nido

Per il triennio 2019-2020 l'importo del buono nido sale a 1.500 euro annui (dagli attuali 1.000) da parametrare sempre per undici mesi l'anno;

Dal 2022 l'importo del buono spettante sarà determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e in misura comunque non inferiore a 1.000 euro su base annua, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio della misura.

Modifiche anche per quanto riguarda il congedo di maternità

Per le future mamme sarà possibile restare al lavoro fino alla data del parto, utilizzando per intero i cinque mesi del congedo obbligatorio per il periodo successivo (qui i dettagli).

Per scegliere questa opzione servirà però il via libera del proprio medico che dovrà certificare l'assenza di rischi per la salute della madre e del nascituro.

Restrizioni per la Carta famiglia

La carta famiglia ovvero la possibilità per le famiglie numerose di beneficiare di particolari sconti per l'acquisto di beni e servizi da partner che abbiano aderito all'iniziativa, non potrà essere concessa alle famiglie extracomunitarie

Congedo obbligatorio di paternità

E' prevista la proroga del congedo obbligatorio di paternità per il 2019 con l'aumento dei giorni dai quattro attuali a cinque. Il congedo va sempre fruito entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.

Anche nel 2019, inoltre, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Dunque in totale nel 2019 i giorni di congedo possono salire sino a sei.

Trattamenti di mobilità di deroga

I commi da 137-quinquies a 137-septies prevedono la concessione della mobilità in deroga anche per i lavoratori che abbiano cessato il trattamento di integrazione salariale in deroga per il periodo 1° dicembre 2017 - 31 dicembre 2018 e contestualmente non abbiano diritto alla fruizione della NASpl.

In particolare, il trattamento di mobilità in deroga è riconosciuto, nel limite massimo di 12 mesi, anche per i lavoratori che abbiano cessato il trattamento di integrazione salariale in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non possano usufruire della NASpl (comma 137-quinquies).

Disposizioni per poligrafici dipendenti di imprese editoriali in crisi

La Legge di Bilancio esenta dall'applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita ISTAT i poligrafici dipendenti di aziende editoriali in crisi destinatari della salvaguardia di cui all'articolo 1, co. 154 della legge 205/2017 che, come noto, consente loro di far salve le regole di cui alla legge 416/1981 precedenti l'adozione del regolamento di armonizzazione (DPR 157/2013) adottato con la legge Fornero.

A seguito della novità potranno accedere alla pensione i lavoratori che hanno maturato 32 anni di contribuzione in costanza di CIGS in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio ed il 31 maggio 2015.

Per consulenza personalizzata e presentazione di
eventuali domande

il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.

Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina

